CAMERA DEI DEPUTATI N. 2037-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **STAGNO D'ALCONTRES**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 giugno 1951 (*Stampato n. 1722*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 giugno 1951

—

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-1951

Presentata alla Presidenza il 28 giugno 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È sottoposto al vostro esame il disegno di legge che istituisce l'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51, già approvato dal Senato.

Finalità precipua dell'ammasso è la stabilizzazione del prezzo del grano in modo da garantire i produttori, specie i piccoli, dagli eventuali eccessivi ribassi al momento del raccolto, e i consumatori dai rialzi che potrebbe verificarsi nei periodi susseguenti. La stabilità del prezzo del grano non può essere assicurata che con una larga disponibilità di prodotto, che, immessa nel mercato quando la contingenza lo richiede, permetta di soddisfarne le esigenze evitando bruschi spostamenti dei prezzi dannosi sia che avvengano in un senso come nell'altro. L'ammasso tende proprio a mettere a disposizione del Governo quel quantitativo di grano che gli dia la possibilità di poter effettuare la manovra di stabilizzazione dei prezzi senza dover ricorrere totalmente alle importazioni di grano.

La necessità di assicurare una situazione di stabilità in un settore tanto delicato dell'alimentazione sia per quanto riguarda la regolarità degli approvviginamenti sia per quanto concerne il controllo dei prezzi, particolarmente in rapporto alla produzione dell'annata agraria in corso, rende indispensabile misura precauzionale l'obbligatorietà dell'ammasso per i contingenti fissati Logica conseguenza dell'obbligatorietà dell'ammasso per i contingenti sono le sanzioni previste all'articolo 8 del disegno di legge per le eventuali inadempienze; che peraltro si possono ritenere assai rare soprattutto tenendo conto di come l'ammasso del grano sia quest'anno atteso, anzi sollecitato dagli agricoltori.

Il contingente di grano da ammassare verrà determinato dal Ministro dell'agricoltura sulla base dei conferimenti dell'annata 1949-50 (articolo 2).

Il disegno di legge conferma (articolo 3) per la ripartizione tra i Comuni del contingente provinciale la costituzione e il funzionamento dei Comitati provinciali di ammasso nella composizione prevista per la decorsa campagna e le cui deliberazioni saranno rese esecutive dal prefetto con suo decreto.

La ripartizione del contingente comunale tra i singoli produttori sarà fatta a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (articolo 4).

Le caratteristiche mercereologiche del grano da ammassare saranno stabilite dal Ministro dell'agricoltura con suo decreto (articolo 5).

Si richiama al riguardo l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla opportunità di adottare disposizioni abbastanza larghe nello stabilire le caratteristiche merceologiche dei grani da ammassare, dato che l'andamento stagionale ha danneggiato, in parecchie zone, il raccolto facendo prevedere tra l'altro un raccolto di peso specifico medio inferiore a quello realizzato nella decorsa campagna.

Le operazioni di ammasso saranno affidate direttamente ai Consorzi agrari provinciali; e l'articolo 6 del disegno di legge richiama in vigore gli articoli 11, 12, 13 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, contenente norme per la tutela dei crediti di terzi sull'importo dovuto ai conferenti (articolo 11); norme per rendere possibile i finanziamenti delle operazioni di ammasso (articolo 12) da parte degli Istituti di credito autorizzati (articolo 13); norme riflettenti agevolazioni fiscali e tributarie per le operazioni di ammasso (articolo 14).

Alla Federazione dei Consorzi agrari è affidato il compito di trasmettere per l'approvazione i conti finali di ogni singolo Consorzio al Ministero dell'agricoltura.

Onde venire incontro alle molteplici richieste da parte di ogni categoria di agricoltori di promuovere ammassi volontari, sono stati previsti (articolo 7) provvedimenti atti a facilitarne l'attuazione, estendendo agli ammassi volontari i privilegi legali e le facilitazioni fiscali e tributarie previste all'articolo 5, per gli ammassi obbligatori.

Si raccomanda all'onorevole Ministro che, in sede di attuazione dell'ammasso, dia precise disposizioni ai Comitati provinciali di ammasso affinché, della determinazione dei criteri di cui all'articolo 3, lettera *b*, del presente disegno di legge, tengano ben presente il disposto dell'articolo 3 ultimo capoverso e dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1950, ove il prezzo del mercato sia inferiore a quello di ammasso e ciò soprattutto a tutela del piccolo produttore che verrebbe a subire non lieve disagio qualora i prezzi di mercato dovessero scendere oltre un certo livello.

Nella fiducia che il Ministro adeguerà la esecuzione del presente disegno di legge ai criteri che ne costituiscono il presupposto, tutela della produzione agricola, specie della piccola, e necessità di mettere al riparo da ogni speculazione l'alimento base per la popolazione si propone l'approvazione del presente disegno di legge, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione per la Finanza e il Tesoro.

STAGNO D'ALCONTRES, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951, fino alla concorrenza del contingente complessivo che sarà stabi-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

lito, all'inizio della campagna, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla base del conferimento della campagna agraria 1949-50, determinerà i contingenti di grano da conferirsi in ogni provincia della Repubblica per l'annata agraria 1950-51.

I produttori agricoli conferiranno all'ammasso le quantità di prodotto stabilite a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 3.

In ciascuna provincia è istituito un Comitato per l'ammasso granario per contingente, presieduto dal prefetto e composto, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario provinciale, da un rappresentante delle singole Associazioni sindacali e cooperative della provincia, nonché da un dottore in scienze agrarie designato dalla competente Associazione provinciale, ove esista. Funziona da segretario del Comitato un funzionario tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale.

Detto Comitato provvederà, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) alla ripartizione, fra i singoli comuni della provincia, del contingente provinciale basandosi, di massima, sui conferimenti dell'annata agraria 1949-50;

b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.

Il prefetto, con suo decreto, renderà esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del presente articolo.

ART. 4.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvederà, entro 8 giorni dalla data del decreto prefettizio, alla ripartizione del contingente stabilito per ciascun comune tra i singoli produttori ed alla notifica agli interessati della quantità di prodotto, che ciascuno di essi conferirà ai granai del popolo.

Entro 15 giorni da tale notifica, gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

provinciale per l'ammasso, ove l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

ART. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvederà, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche del grano da ammassare, nonché a fissare le modalità e i termini di consegna e di pagamento dello stesso.

ART. 6.

Per l'ammasso granario per contingente disposto con la presente legge sono richiamate in vigore le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397.

ART. 7.

Le anticipazioni sul grano conferito volontariamente dagli agricoltori per la vendita collettiva, nonché i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario gestito dai Consorzi agrari provinciali e dalle Cooperative agricole legalmente costituite e loro associcazioni provinciali, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal numero 2 dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario del grano, sono accordate le stesse agevolazioni tributarie già previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.

ART. 8.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda pari nel minimo a due volte e nel massimo a cinque volte il valore del quantitativo di grano al quale la contravvenzione si riferisce.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9

Identico.